



Adottato dalla Commissione il nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

Strasburgo, 13 febbraio 2019

La Commissione ha adottato oggi un nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche.

L'obiettivo dell'elenco è proteggere il sistema finanziario dell'UE prevenendo meglio i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'elenco aiuta le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell'UE a individuare i flussi sospetti di denaro, perché li obbliga ad effettuare controlli rafforzati (adeguata verifica) sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei paesi terzi ad alto rischio che vi figurano. L'elenco è stato compilato in esito a un'analisi approfondita improntata a una nuova [metodologia](#) che rispecchia i criteri più rigorosi previsti dalla quinta direttiva antiriciclaggio in vigore da luglio 2018.

Věra **Jourová**, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: *"Abbiamo le norme di lotta al riciclaggio più rigorose al mondo, ma dobbiamo assicurarci che il denaro sporco proveniente da altri paesi non penetri nel nostro sistema finanziario. Il denaro sporco è la linfa vitale della criminalità organizzata e del terrorismo. Invito i paesi inseriti nell'elenco a colmare rapidamente le carenze riscontrate. La Commissione offre loro tutta la collaborazione necessaria a tal fine, nel nostro reciproco interesse."*

A norma delle [quarta e quinta direttiva antiriciclaggio](#), la Commissione deve individuare i paesi terzi ad alto rischio effettuando una valutazione autonoma.

L'elenco è il risultato dell'analisi di [54 giurisdizioni prioritarie](#) effettuata dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri, resa pubblica il 13 novembre 2018. I paesi valutati soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

- hanno un impatto sistemico sull'integrità del sistema finanziario dell'UE;
- sono giudicati centri finanziari offshore dal Fondo monetario internazionale;
- hanno rilevanza economica e forti legami economici con l'UE.

Per ciascun paese la Commissione ha valutato il livello attuale di minaccia, il quadro giuridico vigente e i controlli posti in essere per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la relativa attuazione concreta. Ha tenuto inoltre conto dei lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l'ente di normazione internazionale nel settore.

La Commissione è giunta alla conclusione che carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono presenti in 23 paesi: 12 paesi elencati dal GAFI più altre 11 giurisdizioni. Alcuni dei paesi riportati nel nuovo elenco dell'UE di oggi figurano già nell'elenco vigente, che ne comprende 16.

Prossime tappe

La Commissione ha adottato l'elenco sotto forma di regolamento delegato. L'atto sarà ora sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per approvazione entro un mese (termine prorogabile di un mese). Una volta approvato il regolamento delegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

La Commissione proseguirà l'impegno con i paesi che l'attuale regolamento delegato identifica come paesi con carenze strategiche e proseguirà i contatti, in particolare, sui criteri da soddisfare per la rimozione dall'elenco. L'elenco aiuta i paesi in questione ad individuare i margini di miglioramento al fine di preparare il terreno per l'eventuale rimozione dall'elenco una volta risolte le carenze strategiche.

La Commissione darà seguito ai progressi compiuti dai paesi inclusi nell'elenco, continuerà a monitorare i paesi esaminati e inizierà a valutarne altri secondo la metodologia pubblicata. Aggiungerà l'elenco di conseguenza e rifletterà sull'ulteriore rafforzamento della metodologia laddove necessario alla luce dell'esperienza maturata, ai fini dell'effettiva individuazione dei paesi terzi ad alto rischio e del necessario seguito da dare.

Contesto

La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è una delle priorità della Commissione Juncker. L'adozione della [quarta](#) direttiva antiriciclaggio, in vigore da giugno 2015, e della [quinta](#) direttiva antiriciclaggio, in vigore dal 9 luglio 2018, ha rafforzato considerevolmente il quadro normativo dell'UE.

In seguito all'entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio nel 2015 la Commissione ha pubblicato un primo elenco dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio, basato sulla valutazione effettuata dal [Gruppo di azione finanziaria internazionale](#) (GAFI). La quinta direttiva antiriciclaggio ha ampliato i criteri per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, includendovi in particolare la disponibilità di informazioni sui titolari effettivi delle società e degli istituti giuridici. Questo permetterà di parare più agevolmente i rischi derivanti dalla creazione di società di comodo e strutture opache che si prestano ad essere usate da criminali e terroristi per celare i veri beneficiari di un'operazione (anche a fini di evasione fiscale). La Commissione ha messo a punto una [metodologia](#) propria per individuare i paesi ad alto rischio, basata sulle informazioni trasmesse dal GAFI integrate dalle conoscenze della Commissione stessa e da altre fonti quali Europol. Il risultato è un approccio più ambizioso per individuare i paesi con carenze che presentano rischi per il sistema finanziario dell'UE. L'inserimento di un nuovo paese nell'elenco è deciso in esito all'ultima valutazione dei rischi effettuata secondo la nuova metodologia e non significa che la situazione sia peggiorata dal precedente aggiornamento.

Il nuovo elenco pubblicato oggi sostituisce quello attuale, in vigore dal luglio 2018.

Per ulteriori informazioni

[Regolamento delegato](#): elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio

[Domande e risposte](#)

[Metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio](#)

Quarta [direttiva](#) antiriciclaggio

Quinta [direttiva](#) antiriciclaggio

ALLEGATO

Le 23 giurisdizioni sono:

1. Afghanistan
2. Samoa americane
3. Bahamas
4. Botswana
5. Repubblica popolare democratica di Corea
6. Etiopia
7. Ghana
8. Guam
9. Iran
10. Iraq
11. Libia
12. Nigeria
13. Pakistan
14. Panama
15. Portorico
16. Samoa
17. Arabia Saudita
18. Sri Lanka
19. Siria
20. Trinidad e Tobago
21. Tunisia
22. Isole Vergini americane

Contatti per la stampa:

OMISSIS

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)